



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) GRAZIADEI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) FERRANTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) DALMOTTO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) CATTALANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 22/09/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, quanto segue:

- di essere cointestataria, con pari facoltà di rimborso, di n. 7 buoni fruttiferi postali della serie «Q/P», di cui tre emessi nell'anno 1986, due nel 1987, uno nel 1988 e l'ultimo nell'anno 1989, ciascuno per un valore di Lire 250.000;
- che, a seguito della sua richiesta di rimborso, l'intermediario resistente dichiarava che i titoli sarebbero stati rimborsati come appartenenti alla serie Q, e non Q/P come indicato sui buoni, e che gli sarebbe stata riconosciuta una somma inferiore a quella dovuta pari a € 24.934,89, di cui € 3.693,27 per i buoni n. xxx.008, xxx.009; € 3.601,47 per il n. xxx.010; € 3.371,97 per i buoni n. xxx.034 e xxx.035, € 3.647,37 per il n. xxx.041 ed € 3.555,57 per il n. xxx.045, come da conteggio allegato;
- che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF;
- che, in particolare, per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione per tutti i buoni;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che la differenza tra quanto dovuto in base ai conteggi dalla stessa effettuati e quanto rimborsato dall'intermediario ammonterebbe complessivamente a € 13.314,84;

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha invece affermato quanto segue:

- che il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per n. 7 buoni fruttiferi, di cui tre emessi nell'anno 1986, due nel 1987, uno nel 1988 e l'ultimo nell'anno 1989, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio;
- che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28 giugno 1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie «Q» e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- che, in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro;
- che i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili e detti timbri sostituirebbero *in toto* quanto indicato nel buono;
- che la recente sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU. della Corte di Cassazione supporterebbe la tesi dell'intermediario;
- che, con la sentenza n. 26/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del DPR 156/73, concernente la possibilità di variare in *peius* il tasso di rendimento dei buoni emessi prima del mutamento del tasso;
- che, pertanto, le pretese del ricorrente sarebbero prive di fondamento.

Nelle repliche il ricorrente a propria volta:

- ha contestato l'impossibilità di verificare i poteri di rappresentanza in capo al soggetto che ha conferito la procura alle liti per conto dell'intermediario, nonché la validità della procura stessa ai fini della costituzione davanti all'Arbitro;
- ha svolto considerazioni sulla non conformità dell'operato dell'intermediario rispetto alla previsioni del D.M. del 13 giugno 1986, citando numerose pronunce dell'ABF e allegando una sentenza conforme (Trib. Milano n. 21/2020). In particolare, sostiene che l'intermediario non abbia adempiuto all'obbligo di protezione gravante sul medesimo, rendendosi così responsabile «per violazione di legge ex art. 1173 c.c. e dei principi di buona fede e correttezza che permeano ogni rapporto obbligatorio»;
- ha quindi domandato, a fronte della richiesta dell'intermediario di rigettare il ricorso in quanto «irricevibile e/o inammissibile e/o infondato», che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno (nella misura di Lire 88.870 per bimestre) e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 13.314,84, quale differenza tra quanto dovuto in base ai conteggi dalla stessa effettuati e quanto già liquidato dall'intermediario, oltre interessi legali maturati e maturandi.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

Il ricorrente, cointestatario di n. 7 buoni fruttiferi postali della serie Q/P, di cui tre emessi nell'anno 1986, due nel 1987, uno nel 1988 e l'ultimo nell'anno 1989, lamenta il mancato



riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli. Ha chiesto altresì il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute.

In particolare, la parte ricorrente risulta contitolare con pari facoltà di rimborso di n. 7 buoni fruttiferi postali, di cui tre (nn. xxx.008, xxx.009 e xxx.010) emessi nell'anno 1986, due (nn. xxx.034 e xxx.035) nel 1987, uno (n. xxx.041) nel 1988 e l'ultimo (n. xxx.045) nell'anno 1989, del valore di Lire 250.000 ciascuno:

I buoni, originariamente della serie «O», presentano: (i) sul *recto*, i timbri della serie «P» e «Q/P»; (ii) sul *verso*, un timbro indicante i tassi della serie P/O ed un secondo timbro con specificati i tassi della serie Q/P.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie O con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q, salvo quanto previsto dal Collegio di coordinamento con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale.

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21° al 30° anno con espresso riferimento all'importo in valore assoluto (Lire 88.870 al bimestre) indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.

In proposito, si rammenta che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti.

Sul punto si segnala che la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 3 aprile 2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie «Q/P», ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Pur non esplicitando il criterio di calcolo adottato, infatti, il Coordinamento ha accolto la domanda di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, quantificata da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°.

Il ricorso deve essere pertanto accolto con riconoscimento, nei sensi di cui in motivazione, degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli e degli interessi legali sulle somme dovute, al netto di quanto già rimborsato dall'intermediario, risultando irrilevante, in virtù dell'accoglimento, se l'intermediario fosse validamente rappresentato o no.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dal reclamo al saldo; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 17388 del 08 ottobre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA